

**DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 7/2018**

**SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS RECANTE LA PROCEDURA DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E LE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI CUI AL TITOLO XVIII (SANZIONI E PROCEDIMENTI SANZIONATORI) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.**

Il presente documento contiene lo schema di regolamento recante la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative e le disposizioni attuative di cui al nuovo Titolo XVIII del Codice delle assicurazioni private, come modificato e integrato dal decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviati all'IVASS, entro il 9 luglio 2018 al seguente indirizzo di posta elettronica: [regolamentosanzioni@ivass.it](mailto:regolamentosanzioni@ivass.it), utilizzando l'apposita tabella allegata, da compilare in formato word.

Al termine della fase di pubblica consultazione saranno rese pubbliche sul sito dell'Autorità:

- le osservazioni pervenute, con l'indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente stesso richieda la riservatezza, motivandone le ragioni. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati. I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione;
- le conseguenti risoluzioni assunte dall'IVASS.

La struttura del documento sottoposto alla presente pubblica consultazione non intende precludere la possibilità di una successiva diversa collocazione delle singole disposizioni nell'ambito di regolamenti, provvedimenti o disposizioni IVASS nuovi o già esistenti.

Roma, 8 giugno 2018

**SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS RECANTE LA PROCEDURA DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E LE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI CUI AL TITOLO XVIII (SANZIONI E PROCEDIMENTI SANZIONATORI) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.**

**Relazione di presentazione**

**1. Premessa**

Lo schema di regolamento sottoposto alla pubblica consultazione ridefinisce la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative di competenza dell'IVASS e trae origine dalla rivisitazione complessiva dell'assetto sanzionatorio del Codice delle assicurazioni private (Titolo XVIII) contenuta nel decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri del 16 maggio 2018 di recepimento della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (c.d. IDD) e dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 che ha modificato ed integrato il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Le nuove disposizioni regolamentari trovano applicazione per le violazioni commesse dal 1° ottobre 2018. Per le violazioni commesse prima di questa data continuano ad applicarsi i previgenti regolamenti IVASS n. 1/2013 e n. 2/2013 (riguardanti rispettivamente le sanzioni pecuniarie e le sanzioni disciplinari per gli intermediari).

**2. Principali novità del nuovo Titolo XVIII del CAP**

Si ritiene opportuno fornire preliminarmente un quadro di sintesi delle principali novità dell'impianto sanzionatorio previsto dal decreto legislativo in corso di definizione:

- ai fini dell'avvio del procedimento sanzionatorio è stato introdotto il principio della "rilevanza" della violazione che ha sostituito il vigente principio dell'assoluta mancanza di pregiudizio per il tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza o per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative;
- è stata prevista la sanzionabilità diretta anche delle persone fisiche (esponenti aziendali e altri soggetti comunque inseriti nell'organizzazione dell'impresa di assicurazione e della società di intermediazione), quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza ed in presenza di specifici presupposti: ove si tratti di attività diverse da quelle relative alla di distribuzione assicurativa, le persone fisiche sono soggette a sanzione nel solo caso di violazioni che attengono alla sana e prudente gestione aziendale; con riguardo all'attività di distribuzione assicurativa gli esponenti delle imprese e delle società di intermediazione sono sanzionabili per tutte le violazioni previste dal decreto in recepimento;
- sono stati introdotti limiti edittali delle sanzioni pecuniarie caratterizzati da maggiore afflittività, anche parametrati al fatturato;

- sono state previste misure sanzionatorie di carattere non pecuniario: a) interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni presso le società; b) sanzione amministrativa alternativa dell'ordine di porre termine alle violazioni (c.d. "*cease and desist order*"). E' prevista altresì l'adozione di una dichiarazione pubblica;
- sono stati introdotti nuovi criteri per la graduazione delle sanzioni;
- per alcune tipologie di violazioni riguardanti sia imprese sia intermediari è stato previsto l'accertamento unitario di più violazioni della stessa indole commesse in un determinato arco temporale (non superiore a 12 mesi) contestate con un unico atto;
- per gli intermediari assicurativi è stata superato l'attuale doppio binario sanzionatorio, pecuniario e disciplinare, per la medesima fattispecie con la previsione di un unico procedimento sanzionatorio la cui competenza istruttoria è affidata al Collegio di garanzia, organo incardinato presso l'IVASS;
- sono state introdotte nuove forme di pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori.

### **3. Aspetti innovativi e principali contenuti dello schema di regolamento**

Lo schema di regolamento che viene posto in pubblica consultazione si compone di 10 Capi e 39 articoli dei quali si riassumono i principali contenuti.

Il **Capo I** (disposizioni di carattere generale) delinea, in particolare all'articolo 3, le finalità (adeguata protezione degli assicurati e degli aventi diritto a prestazioni assicurative, trasparenza e correttezza dei comportamenti, stabilità del sistema e dei mercati finanziari, prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo) ed i principi generali che governano la procedura sanzionatoria (dissuasività, proporzionalità, oggettività e trasparenza) a garanzia dell'omogeneità di giudizio nella concreta valutazione delle fattispecie rilevate.

L'articolo 4 esplicita i destinatari della disciplina sanzionatoria, anche con riferimento alla materia di antiriciclaggio.

Nell'articolo 5 è declinata l'articolazione delle singole fasi del procedimento, individuando gli adempimenti delle unità organizzative che a vario titolo intervengono nel procedimento: preliminare; contestazione delle violazioni; istruttoria; decisoria; notifica, comunicazione e pubblicazione del provvedimento di irrogazione della sanzione ovvero di archiviazione del procedimento.

L'articolo 6 individua i Servizi che accertano e contestano le violazioni ridefinendone i compiti: Ispettorato, Vigilanza Prudenziale, Tutela del Consumatore, Vigilanza Intermediari, Studi e Gestione Dati.

L'articolo 7 individua i Servizi responsabili del procedimento: a) Servizio Sanzioni per tutti i procedimenti sanzionatori – ad eccezione di quelli avviati nei confronti degli intermediari dal Servizio Vigilanza Intermediari e dal Servizio Ispettorato – e per

quelli in materia di antiriciclaggio; b) Servizio Vigilanza Intermediari per i procedimenti sanzionatori avviati dal medesimo Servizio e dal Servizio Ispettorato relativi agli intermediari.

**Il Capo II** riguarda la fase preliminare del procedimento.

L'articolo 8 definisce il momento di conclusione dell'accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo all'irrogazione di sanzioni, che si perfeziona per le verifiche ispettive nei confronti degli intermediari alla data di sottoscrizione del verbale ispettivo e, nel caso di illeciti emersi nei confronti di soggetti diversi dagli intermediari, alla data di apposizione agli atti del visto del Capo del Servizio Ispettorato. Per le verifiche a distanza l'accertamento si perfeziona nel momento in cui è completata la valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi costitutivi della fattispecie.

L'articolo 9 disciplina l'istituto innovativo dell'accertamento unitario di più violazioni della stessa indole in relazione a specifiche norme richiamate nel CAP, definendone l'ambito e l'arco temporale di riferimento, individuato di norma nel semestre nonché la decorrenza del termine per la notifica dell'atto dal sessantesimo giorno dalla scadenza del semestre di riferimento;

L'articolo 10 disciplina l'accertamento della violazione degli obblighi di comunicazione alle Banche Dati con le stesse modalità previste dall'articolo 9.

L'articolo 11, ai fini dell'avvio del procedimento sanzionatorio, specifica i parametri di valutazione della "rilevanza" della violazione che rispondono all'esigenza di contemperare l'afflittività del nuovo sistema con la concreta incidenza dei comportamenti violativi.

**Il Capo III** riguarda l'avvio della procedura.

L'articolo 12 individua l'inizio del procedimento sanzionatorio, coincidente con la notifica agli interessati dell'atto di contestazione, disciplina il contenuto analitico dell'atto stesso e stabilisce i termini per la relativa notifica, da effettuare secondo le modalità indicate al successivo articolo 13. Un elemento di novità è rappresentato, nel caso di procedura avviata nei confronti di persone fisiche o delle società di intermediazione, dalla richiesta di trasmettere le informazioni relative alle remunerazioni o ai compensi e, con riferimento a taluni destinatari della contestazione, dalla richiesta di fornire le informazioni necessarie all'individuazione del fatturato. L'articolo 14 prevede la facoltà dell'IVASS di integrare la contestazione già formulata nei confronti dei soggetti responsabili nel caso in cui siano riscontrati fatti nuovi costituenti violazioni delle medesime disposizioni.

**Il Capo IV**, relativo alla partecipazione al procedimento, consta di un unico articolo (15) che indica i tempi e le modalità per l'esercizio delle facoltà difensive da parte dei destinatari avverso l'atto di contestazione (presentazione di controdeduzioni scritte e di richiesta di audizione al Servizio Sanzioni o al Collegio di garanzia).

**Il Capo V** è dedicato alla fase istruttoria del procedimento e, dopo aver declinato nei primi due articoli le competenze istruttorie e la nozione di fatturato, introduce due sezioni: la Sezione I riguarda l'istruttoria svolta dal Servizio Sanzioni e la Sezione II quella effettuata dal Collegio di garanzia.

L'articolo 16, innovando rispetto alla previgente disciplina regolamentare, attribuisce al Servizio Sanzioni ed al Collegio di garanzia le competenze istruttorie (esame di scritti difensivi e audizione, valutazione del complesso degli elementi raccolti, individuazione della tipologia e della misura della sanzione da applicare nel caso concreto, proposta conclusiva agli organi decisori), distinguendone le competenze in relazione alla materia e ai destinatari. L'accentramento della fase istruttoria presso il Servizio Sanzioni ed il Collegio di garanzia è preordinato ad assicurare omogeneità di valutazione nell'esame delle fattispecie, nel rispetto della parità di trattamento in relazione alla tipologia dei destinatari della contestazione.

L'articolo 17 e l'allegato 2 costituiscono un elemento di novità che deriva dalla natura delle sanzioni introdotte nel CAP. Essi definiscono la nozione di fatturato rilevante per la determinazione degli importi edittali massimi delle sanzioni pecuniarie irrogabili dall'IVASS alle società ed i relativi criteri di calcolo (a livello singolo e di gruppo).

La **Sezione I** disciplina l'istruttoria del Servizio Sanzioni.

Nell'articolo 18, comma 1, sono descritti gli adempimenti istruttori del Servizio Sanzioni.

Da segnalare, in particolare, tra questi adempimenti: la verifica dei presupposti per la riduzione della sanzione pecuniaria in caso di accertamento unitario di violazioni della stessa indole dipese dalla medesima disfunzione organizzativa; l'applicazione della sanzione sostitutiva dell'ordine di porre termine alle violazioni contestate e della sanzione accessoria dell'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni presso l'impresa di assicurazione e di riassicurazione o, in caso di violazioni in materia di antiriciclaggio, presso la società di intermediazione; l'eventuale adozione della dichiarazione pubblica.

A conclusione della fase istruttoria Il Servizio Sanzioni predispose la proposta da trasmettere agli organi decisori dell'Istituto.

La **Sezione II** disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'istruttoria del Collegio di garanzia per i procedimenti sanzionatori riguardanti gli intermediari (ad eccezione di quelli in materia di antiriciclaggio).

In particolare, gli articoli da 19 a 23 riguardano la composizione, la struttura, l'articolazione e l'organizzazione interna del Collegio di garanzia.

L'articolo 24 prevede una serie di adempimenti a carico del Servizio Vigilanza Intermediari finalizzati a fornire al Collegio di garanzia supporto tecnico-organizzativo. Da segnalare, tra questi, gli adempimenti in ordine: allo svolgimento di supplementi istruttori a richiesta del Collegio; alla predisposizione di una relazione per il Collegio recante gli specifici elementi e le informazioni utili alla valutazione della disfunzione organizzativa rappresentata eventualmente dall'intermediario in sede difensiva e dell'idoneità delle misure correttive adottate; alla predisposizione di una relazione recante l'individuazione nel concreto delle misure correttive da adottare per l'eliminazione delle infrazioni ed il termine per l'adempimento, anche avvalendosi del supporto tecnico di altri Servizi dell'Istituto, nel caso in cui il Collegio di garanzia abbia proposto nei confronti dell'intermediario l'applicazione della sanzione sostitutiva dell'ordine di porre termine alle violazioni.

Gli articoli 25 e 26 riguardano la trattazione del procedimento dinnanzi al Collegio di garanzia e la delibera del Collegio medesimo.

Al termine della fase istruttoria il Servizio Vigilanza Intermediari trasmette agli organi decisori dell'Istituto la proposta formulata dal Collegio di garanzia.

Il **Capo VI** riguarda la fase decisoria del procedimento.

L'articolo 27, riprendendo quanto disposto negli articoli 18, comma 5 e 26, comma 4 del regolamento, prevede in via innovativa un ulteriore rafforzamento del contraddittorio con i destinatari dell'atto di contestazione che abbiano partecipato alla fase istruttoria (il c.d. contraddittorio rafforzato): si tratta della facoltà dei destinatari stessi di inviare al Direttorio integrato o ai soggetti da questo delegati osservazioni scritte in merito ai contenuti della proposta, loro preventivamente trasmessa, formulata dal Servizio Sanzioni o dal Collegio di garanzia a conclusione della fase istruttoria, e ciò tenuto conto della circostanza che nel nuovo regime sanzionatorio il significativo aumento degli importi delle sanzioni pecuniarie e la diversificazione degli strumenti a disposizione dell'IVASS rendono opportuno consentire ai soggetti interessati una più ampia articolazione delle proprie argomentazioni anche nella fase finale del procedimento sanzionatorio. Al fine di contemperare le esigenze di rispetto di un pieno contraddittorio difensivo con quelle di celerità e snellezza procedurale, anche in un'ottica di proporzionalità e di coerenza con il principio di efficacia dell'azione amministrativa, tale facoltà è stata esclusa nei seguenti limitati casi: a) rifiuto ed elusione dell'obbligo a contrarre per singole ipotesi, b) violazioni in materia di scatole nere e altri dispositivi elettronici; c) obblighi di comunicazione alle Banche Dati, d) violazioni degli intermediari, in caso di proposta del Collegio di garanzia di irrogazione della sanzione del richiamo o della censura.

L'articolo 28 attribuisce la funzione decisoria al Direttorio integrato o ai soggetti da questo delegati (Presidente e Consiglieri).

Il procedimento sanzionatorio si conclude con il provvedimento di irrogazione della sanzione o con quello di archiviazione entro due anni dal suo avvio.

L'articolo 29 introduce un elenco dettagliato dei criteri di graduazione delle sanzioni, anche con riferimento alla sanzione accessoria dell'interdizione temporanea nei confronti delle persone fisiche, sulla base dei principi generali contenuti nel decreto.

Il **Capo VII**, in tema di notifica, pubblicazione e impugnazione del provvedimento, prevede nell'articolo 30 che anche per le sanzioni di carattere non pecuniario siano utilizzate le modalità di notifica di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 689/1981. Ulteriori novità riguardano la pubblicazione, nel bollettino e sul sito internet dell'IVASS, con diverse modalità (anche in forma anonima o differita) del provvedimento di applicazione delle sanzioni, nonché per estratto delle sentenze dei giudici amministrativi che decidono i ricorsi e dei decreti che decidono i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica.

L'articolo 31 riguarda la comunicazione all'AEAP delle sanzioni irrogate dall'IVASS per violazioni in materia di attività distributiva e di antiriciclaggio.

Il **Capo VIII**, dedicato all'accesso agli atti del procedimento sanzionatorio, individua (articolo 33) nel Servizio Sanzioni o nel Servizio Vigilanza Intermediari i soggetti competenti a ricevere e curare l'istanza di accesso agli atti in base ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del regolamento IVASS n. 19 del 15 marzo 2016.

Nel **Capo IX** gli articoli 34 e 35 disciplinano, riprendendo le pregresse disposizioni regolamentari, i termini e le modalità di pagamento della sanzione anche rateizzata. Viene inoltre richiamata la procedura di riscossione coattiva delle somme dovute che avviene secondo i termini e le modalità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

Il **Capo X** contiene disposizioni finali. In particolare l'articolo 36 prevede che le disposizioni regolamentari trovano applicazione ai procedimenti sanzionatori avviati in relazione a violazioni commesse dopo l'entrata in vigore del regolamento. L'articolo 37 stabilisce che ai procedimenti sanzionatori relativi a violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei regolamenti IVASS n. 1 e n. 2 dell'8 ottobre 2013. Il medesimo articolo 37, ai commi 2 e 3, contiene disposizioni transitorie riguardanti il periodo di riferimento dell'accertamento unitario di più violazioni della stessa indole e quello concernente le violazioni relative agli obblighi di comunicazione alle banche dati.

L'articolo 38 introduce una modifica al regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014 (termini e unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241) confermando che ai procedimenti sanzionatori dell'IVASS non si applicano le disposizioni del citato regolamento n. 7/2014.

L'articolo 39 stabilisce in particolare l'entrata in vigore del regolamento al 1° ottobre 2018 in linea con il termine ultimo fissato nella direttiva (UE) 2018/411 del 14 marzo 2018 per l'applicazione delle disposizioni primarie e secondarie di recepimento.

#### **4. Valutazione d'impatto**

Il regolamento qui presentato deriva dall'obbligo di dare attuazione a disposizioni comunitarie e della legislazione nazionale. La quasi totalità degli aspetti disciplinati nell'atto regolatorio sono di attuazione di normativa caratterizzata da ristretti margini di discrezionalità, per i quali non è necessario procedere ad analisi d'impatto ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a) e b) del regolamento IVASS n. 3/2013, in quanto le disposizioni – in relazione ai limitati aspetti che non riproducono scelte già operate a livello legislativo – non comportano apprezzabili costi addizionali per i destinatari delle norme.

L'unico aspetto sul quale si ravvisano elementi che giustificano l'analisi d'impatto è il principio di "rilevanza" per il quale l'IVASS è stato chiamato dal legislatore primario ad effettuare scelte che comportano conseguenze sui soggetti terzi in quanto dalla valutazione dell'esistenza o meno di tale presupposto discende la decisione di avviare o meno il procedimento sanzionatorio.

### *Contesto di riferimento*

L'articolo 311-bis del CAP, per la parte relativa alle imprese, specifica che l'IVASS deve individuare i criteri per la determinazione della "rilevanza" tenendo conto dei fattori elencati nell'articolo: incidenza della condotta (a) sulla tutela degli assicurati, (b) sulla complessiva organizzazione, (c) sui profili di rischio aziendale, (d) sull'esercizio delle funzioni di vigilanza.

L'articolo 324-ter del CAP, per la parte relativa agli intermediari, stabilisce che i fattori cui l'IVASS deve attenersi per la determinazione dei criteri per individuare la "rilevanza" sono: (a) l'incidenza delle condotte sulla tutela degli assicurati e aventi diritto alle prestazioni assicurative, (b) incidenza delle condotte sull'esercizio delle funzioni di vigilanza. Nello schema di regolamento predisposto i predetti fattori sono stati specificati e ulteriormente dettagliati nel rispetto delle previsioni della normativa primaria.

Il principio della rilevanza sostituisce quello presente nell'art. 326, comma 1, del CAP, che prevede il non avvio del procedimento sanzionatorio nei soli casi di "mancanza assoluta di pregiudizio" per il tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza o per gli interessi degli assicurati. L'aggettivo utilizzato dalla previgente norma era di tale portata da aver di fatto precluso all'Istituto di non avviare procedimenti sanzionatori per illeciti che al più potevano essere considerati alla stregua di lievi manchevolezze. Di fatto si è in passato registrato un aggravio considerevole per i soggetti sanzionabili (imprese e intermediari), indotti comunque ad approntare – anche per fatti di minima consistenza – le loro difese scritte, a partecipare alle eventuali audizioni e a sostenere i costi che derivano dall'esercizio del diritto di difesa (spese per legali ed impegno di risorse interne).

### *Obiettivi*

La finalità del principio della "rilevanza" ora introdotto è all'evidenza quello di evitare l'apertura del procedimento sanzionatorio nei casi in cui il bene tutelato dalla norma, che si assume formalmente violata, è rimasto sostanzialmente integro. Tale valutazione è da effettuare sulla base dei parametri contenuti nella normazione primaria e secondaria, che consentono di non avviare il procedimento quando si è in presenza di fatti talmente marginali da escluderne la valenza realmente offensiva. E ciò in applicazione del fondamentale principio di proporzionalità tra condotta e reazione punitiva che informa i procedimenti sanzionatori. Ovviamente, il mancato avvio del procedimento sanzionatorio non esclude, anzi in taluni casi richiede, che l'Istituto possa avviare un intervento di vigilanza – con forma e modalità diverse dalla sanzione – nei confronti dei soggetti vigilati.

### *Opzioni e motivazione delle scelte finali*

Poiché l'articolo 11 del regolamento individua 7 criteri per la determinazione della "rilevanza", sono state considerate, oltre all'opzione di mantenere lo *status quo* (cd. opzione zero), le seguenti opzioni:



- a) ricorrenza della "rilevanza" allorché siano presenti tutti i criteri;
- b) ricorrenza della "rilevanza" allorché sia presente uno o più criteri in via congiunta.

Al fine di determinare con ragionevole certezza il principio di "rilevanza", si è previsto l'avvio del procedimento sanzionatorio al ricorrere di uno o più criteri (opzione b) di cui all'articolo 11, ritenendosi troppo restrittivo considerare tutti i criteri e più appropriato, quindi, agganciare la rilevanza al ricorrere di uno solo o più criteri in via congiunta.

La nuova disciplina consente ai destinatari una maggiore partecipazione al procedimento, estendendo la facoltà di esercizio del diritto di difesa anche nella fase finale della procedura (con l'introduzione del c.d. contraddittorio rafforzato), senza che ne risenta la durata complessiva del procedimento (rimasta immutata).

Il termine per la pubblica consultazione è fissato in 30 giorni.

Di seguito il testo regolamentare.

**SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS RECANTE LA PROCEDURA DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E LE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI CUI AL TITOLO XVIII (SANZIONI E PROCEDIMENTI SANZIONATORI) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE**

**L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI**

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, istitutivo dell'IVASS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale – n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato e integrato dal decreto legislativo ....., n. ..., attuativo della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa ed, in particolare, il Titolo XVIII (Sanzioni e procedimenti sanzionatori); visto, inoltre, l'articolo 9, comma 3, del Codice delle assicurazioni private il quale prevede che l'IVASS disciplini con proprio regolamento il procedimento relativo all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato e integrato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 attuativo della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi ed, in particolare, gli articoli 59 (Inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati), 62 (Disposizioni sanzionatorie specifiche per soggetti obbligati vigilati), 65 (Procedimento sanzionatorio) e 66 (Misure ulteriori);

VISTO il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27, c.d. “cresci Italia”, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività ed, in particolare, l’articolo 30, commi 1 e 1-*bis*;

VISTA la legge 4 agosto 2017, n. 124, c.d. “legge concorrenza”, recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 (“Modifiche al sistema penale”), per le disposizioni applicabili;

VISTO l’articolo 149 bis del codice di procedura civile e il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante “ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” ed in particolare l’articolo 16 in tema di notifiche per via telematica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ed il regolamento IVASS n. 19 del 15 marzo 2016 sull’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari e le successive disposizioni modificative ed integrative, in particolare l’articolo 26, comma 3 che ha attribuito all’ISVAP (ora IVASS) il potere di adottare i provvedimenti sanzionatori, nonché l’articolo 24, commi 1 e 3, il quale prevede che l’ISVAP (ora IVASS) disciplini, con proprio regolamento, le modalità organizzative per dare attuazione al principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all’irrogazione della sanzione ed agli altri principi in materia di giusto procedimento amministrativo;

VISTO il regolamento dell’IVASS n. 1 dell’8 ottobre 2013, modificato ed integrato con provvedimento IVASS n. 28 del 27 gennaio 2015, concernente la disciplina della procedura sanzionatoria amministrativa pecuniaria di cui al Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il regolamento dell’IVASS n. 2 dell’8 ottobre 2013, concernente la disciplina della procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e riassicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (Sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (Destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, concernente l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l’adozione di atti regolamentari e generali dell’Istituto;

VISTO il regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014, concernente l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il regolamento di organizzazione dell’IVASS ed il relativo organigramma;

CONSIDERATA la necessità di ridefinire la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative disciplinata dai citati regolamenti IVASS n. 1 e n. 2 dell’8 ottobre

2013, in relazione alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore del presente regolamento attuativo delle modifiche apportate al Titolo XVIII del Codice delle assicurazioni private dal decreto legislativo , n. ;

CONSIDERATA, altresì, la necessità di adeguare la procedura sanzionatoria alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato e integrato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90;

adotta il seguente

## **REGOLAMENTO**

### **INDICE**

#### **CAPO I Disposizioni di carattere generale**

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Principi generali)
- Art. 4 (Destinatari della disciplina sanzionatoria)
- Art. 5 (Fasi della procedura)
- Art. 6 (Servizi competenti all'accertamento e alla contestazione delle violazioni)
- Art. 7 (Servizi responsabili del procedimento)

#### **CAPO II Fase preliminare**

- Art. 8 (Accertamento delle violazioni)
- Art. 9 (Accertamento unitario per violazioni della stessa indole)
- Art. 10 (Accertamento per violazioni degli obblighi di comunicazione alle Banche Dati)
- Art. 11 (Principio della rilevanza della violazione)

#### **CAPO III Avvio della procedura**

- Art. 12 (Contestazione delle violazioni)
- Art. 13 (Notifica dell'atto di contestazione)
- Art. 14 (Integrazione della contestazione)

#### **CAPO IV Partecipazione al procedimento**

- Art. 15 (Presentazione di controdeduzioni scritte e di richiesta di audizione)

#### **CAPO V Fase istruttoria**

- Art. 16 (Soggetti competenti all'istruttoria del procedimento)
- Art. 17 (Nozione di fatturato)

#### **Sezione I – Istruttoria del Servizio Sanzioni**

Art. 18 (Adempimenti del Servizio Sanzioni)

## **Sezione II – Organizzazione, funzionamento ed istruttoria del Collegio di garanzia**

- Art. 19 (Composizione e struttura del Collegio di garanzia)
- Art. 20 (Organizzazione in Sezioni del Collegio di garanzia)
- Art. 21 (Adunanza delle Sezioni in seduta comune)
- Art. 22 (Incompatibilità ed astensione)
- Art. 23 (Ruolo cronologico e calendario delle adunanze)
- Art. 24 (Adempimenti del Servizio Vigilanza Intermediari)
- Art. 25 (Trattazione del procedimento dinnanzi al Collegio di garanzia)
- Art. 26 (Delibera del Collegio di garanzia)

### **CAPO VI Fase decisoria**

- Art. 27 (Presentazione di ulteriori osservazioni scritte)
- Art. 28 (Decisione)
- Art. 29 (Irrogazione della sanzione)

### **CAPO VII Notifica, pubblicazione ed impugnazione del provvedimento**

- Art. 30 (Comunicazione, notifica e pubblicazione del provvedimento conclusivo)
- Art. 31 (Comunicazioni all'AEAP)
- Art. 32 (Impugnazione del provvedimento sanzionatorio)

### **CAPO VIII Accesso agli atti**

- Art. 33 (Accesso agli atti del procedimento sanzionatorio)

### **CAPO IX Modalità e termini di pagamento della sanzione**

- Art. 34 (Pagamento della sanzione)
- Art. 35 (Pagamento rateale della sanzione)

### **CAPO X Disposizioni finali**

- Art. 36 (Ambito di applicazione)
- Art. 37 (Disposizioni transitorie)
- Art. 38 (Modifiche al regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014)
- Art. 39 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

## **CAPO I**

### **Disposizioni di carattere generale**

#### **Art. 1** **(Fonti normative)**

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 9, comma 3, 311-*bis*, 311-*quater*, 324-*ter*, 324-*quinquies*, 325-*bis*, 328, comma 3, e 331-*bis* del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato e integrato dal decreto legislativo , n. , attuativo della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa e ai sensi dell'articolo 65, comma 7, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato e integrato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 attuativo della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

#### **Art. 2** **(Definizioni)**

1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come novellato dal decreto legislativo , n. , attuativo della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa. In aggiunta, si intende per:

- a) “Codice”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato e integrato dal decreto legislativo , n. , attuativo della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa;
- b) “Direttorio integrato”: il Direttorio integrato di cui all'art. 13, comma 10, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni e integrazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 135;
- c) “procedimento sanzionatorio”: il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Titolo XVIII (Sanzioni e procedimenti sanzionatori) del Codice nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive disposizioni modificative ed integrative, relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e da altre norme di legge;
- d) “soggetti competenti all'istruttoria del procedimento”: il Servizio Sanzioni o il Collegio di garanzia;
- e) “Collegio di garanzia”: l'organo previsto dall'articolo 324-*octies* del Codice;
- f) “verifiche a distanza”: verifiche di natura cartolare svolte dall'IVASS sulla base della documentazione trasmessa da altri soggetti (imprese, intermediari anche a titolo accessorio, consumatori, organi di Polizia, altre Autorità, etc.) anche su richiesta dell'Istituto;

- g) “violazioni in materia di antiriciclaggio”: le violazioni delle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato e integrato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 attuativo della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (d.lgs. 231/2007).

**Art. 3**  
(Principi generali)

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano la procedura sanzionatoria per le violazioni accertate dall’IVASS nell’esercizio delle proprie funzioni che sono dirette a garantire l’adeguata protezione degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative attraverso il perseguimento della sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e riassicurazione, della trasparenza e correttezza dei comportamenti nei confronti della clientela da parte delle stesse imprese, degli intermediari anche a titolo accessorio e degli altri operatori del settore, della stabilità del sistema e dei mercati finanziari nonché la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
2. La disciplina e l’attività sanzionatoria tendono ad assicurare l’effettività delle regole. Esse hanno carattere afflittivo nei confronti dei soggetti responsabili della violazione, correttivo della lesione dello specifico interesse protetto nonché effetti di prevenzione speciale e generale.
3. L’IVASS accerta le violazioni, conduce l’istruttoria, irroga le sanzioni ovvero comunica agli interessati l’archiviazione del procedimento avviato nei loro confronti, tenuto conto dei principi di: a) dissuasività e prevenzione, al fine di scoraggiare la violazione delle norme e la reiterazione della condotta illecita; b) proporzionalità dell’intervento sanzionatorio, in relazione alla gravità dell’illecito; c) oggettività per garantire l’omogeneità di giudizio nella concreta valutazione della fattispecie rilevata; d) trasparenza nei confronti dei soggetti interessati le cui controdeduzioni integrano e completano il quadro conoscitivo acquisito a mezzo dell’analisi documentale e dell’attività ispettiva.
4. Nelle sue valutazioni l’IVASS tiene altresì conto della reiterazione delle violazioni della medesima natura nonché della collaborazione attiva dei soggetti interessati con riferimento all’autonoma rilevazione e segnalazione di eventuali irregolarità, espressione di lealtà e correttezza nei rapporti con l’Istituto e strumento funzionale al raggiungimento degli obiettivi di vigilanza.

Art. 4  
(Destinatari della disciplina sanzionatoria)

1. Le presenti disposizioni sono dirette ai soggetti sottoposti ai poteri di vigilanza e sanzionatori dell'IVASS e comprendono, in particolare:

- a) le imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale in Italia autorizzate all'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'articolo 2 del Codice;
- b) le imprese locali e le particolari mutue assicuratrici di cui al Titolo IV del Codice;
- c) le sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo autorizzate all'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'articolo 2 del Codice;
- d) le imprese di assicurazione e riassicurazione avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell'Unione Europea o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo che operano in Italia nell'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'articolo 2 del Codice in regime di stabilimento ovvero di libera prestazione di servizi;
- e) l'ultima società controllante italiana come determinata dall'articolo 210, comma 2, del Codice, per la violazione degli obblighi di cui al Titolo XV del Codice;
- f) le società di partecipazione assicurativa, di partecipazione assicurativa mista e di partecipazione finanziaria mista;
- g) gli intermediari assicurativi e riassicurativi, persone fisiche o società con residenza o sede legale nel territorio della Repubblica;
- h) gli intermediari a titolo accessorio, persone fisiche o società con residenza o sede legale nel territorio della Repubblica;
- i) gli intermediari, persone fisiche o società con residenza o sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo;
- j) gli altri soggetti destinatari degli obblighi previsti dal Codice o dalle relative norme di attuazione, responsabili della violazione.

2. Possono inoltre essere destinatari della procedura sanzionatoria le persone fisiche, gli esponenti ed il personale al ricorrere dei presupposti stabiliti dagli articoli 311-*sexies* e 324-*septies* del Codice. In particolare:

- a) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o di controllo e i soggetti che svolgono funzioni fondamentali;



- b) i dipendenti ai quali è affidata nell'ambito della struttura aziendale la responsabilità di specifiche funzioni presso aree o settori operativi;
  - c) coloro che operano sulla base di rapporti, anche diversi dal rapporto di lavoro subordinato, che ne determinano l'inserimento nella struttura organizzativa.
3. Per quanto riguarda le imprese di assicurazione o gli intermediari sottoposti ai poteri di vigilanza e sanzionatori dell'IVASS ai sensi del d.lgs. 231/2007 per violazioni in materia di antiriciclaggio, tali soggetti comprendono in particolare:
- a) le imprese di assicurazione con sede legale in Italia e le sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo autorizzate all'esercizio dei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del Codice;
  - b) le imprese di assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione europea o in un altro Stato aderente allo Spazio economico europeo che operano in Italia in regime di stabilimento nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del Codice;
  - c) gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) b) e d), del Codice, che operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del Codice;
  - d) gli intermediari di cui all'articolo 116-*quinquies* del Codice in funzione dell'attività concretamente svolta sul territorio della Repubblica Italiana nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del Codice;
  - e) al ricorrere dei presupposti stabiliti dall'articolo 62, comma 2, del d.lgs. 231/2007, coloro che svolgono funzioni di amministrazione direzione o di controllo presso le imprese e gli intermediari di cui sopra;
  - f) al ricorrere dei presupposti stabiliti dall'articolo 59, comma 2, del d.lgs. 231/2007, i componenti degli organi di controllo presso le imprese e gli intermediari di cui sopra.

4. Il presente regolamento si applica a chiunque altro violi disposizioni soggette alla potestà sanzionatoria dell'IVASS.

**Art. 5**  
(Fasi della procedura)

1. La procedura sanzionatoria si articola nelle seguenti fasi:

- A. Preliminare
  - Accertamento delle violazioni
- B. Contestazione delle violazioni
- C. Istruttoria

- presentazione delle controdeduzioni scritte e della richiesta di audizione;
- valutazione del complesso degli elementi istruttori acquisiti;
- proposta al Direttorio integrato, o ai soggetti da questo delegati, di irrogazione delle sanzioni o di archiviazione del procedimento;
- trasmissione della proposta di sanzione ai destinatari della contestazione nei casi previsti dagli articoli 18, comma 5, e 26, comma 4.

#### D. Decisoria

- eventuale presentazione da parte dei destinatari della contestazione al Direttorio integrato, o ai soggetti da questo delegati, di osservazioni scritte alla proposta di sanzione nei casi previsti dagli articoli 18, comma 5, e 26, comma 4;
- adozione da parte del Direttorio integrato, o dei soggetti da questo delegati, del provvedimento conclusivo del procedimento di irrogazione della sanzione ovvero di archiviazione.

#### E. Notifica, comunicazione e pubblicazione del provvedimento di irrogazione della sanzione ovvero di archiviazione del procedimento.

### Art. 6

(Servizi competenti all'accertamento e alla contestazione delle violazioni)

1. La competenza, ai fini dell'accertamento e della contestazione delle violazioni, è ripartita tra i seguenti Servizi dell'IVASS in base alle rispettive attribuzioni come definite dal regolamento di organizzazione dell'Istituto e dal relativo organigramma:

- a) Servizio Ispettorato;
- b) Servizio Vigilanza Prudenziale;
- c) Servizio Tutela del Consumatore;
- d) Servizio Vigilanza Intermediari;
- e) Servizio Studi e Gestione Dati.

2. I Servizi di cui al comma 1, lettere a), b) c) ed e) trasmettono al Servizio Sanzioni, secondo le rispettive attribuzioni e per la successiva fase istruttoria, gli atti relativi al procedimento. Il Servizio Ispettorato trasmette i suddetti atti al Servizio Vigilanza Intermediari se riguardanti gli intermediari indicati all'articolo 4, comma 1, lettere g), h) ed i) ed i relativi esponenti aziendali e personale di cui al comma 2 dello stesso articolo.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, il Servizio Ispettorato trasmette al Servizio Sanzioni gli atti del procedimento per violazioni in materia di antiriciclaggio riguardanti gli intermediari indicati all'articolo 4, comma 3, lettere c) e d) e le persone fisiche di cui alle lettere e) ed f) operanti presso gli stessi intermediari.

4. Il Servizio Vigilanza Intermediari trasmette al Collegio di garanzia per la successiva fase istruttoria gli atti relativi al procedimento ivi compresi quelli ricevuti dal Servizio Ispettorato secondo quanto previsto al comma 2.

5. I Servizi di cui al comma 1, lettere a), b) ed e) trasmettono altresì al Servizio Sanzioni, ai fini dello svolgimento della successiva fase istruttoria, la relazione tecnica di cui all'articolo 18, comma 2. La medesima relazione tecnica è trasmessa dal Servizio Tutela del Consumatore al Servizio Sanzioni a richiesta di quest'ultimo ove la ritenga necessaria.

#### Art. 7

(Servizi responsabili del procedimento)

1. Le unità organizzative responsabili del procedimento sanzionatorio sono le seguenti:

- a) il Servizio Sanzioni per tutti i procedimenti sanzionatori ad eccezione di quelli avviati dal Servizio Vigilanza Intermediari e dal Servizio Ispettorato relativi agli intermediari indicati all'articolo 4, comma 1, lettere g), h) ed i) ed ai relativi esponenti aziendali e personale di cui al comma 2 dello stesso articolo;
- b) il Servizio Sanzioni per tutti i procedimenti sanzionatori avviati per violazioni in materia di antiriciclaggio;
- c) il Servizio Vigilanza Intermediari per i procedimenti sanzionatori avviati dal medesimo Servizio e dal Servizio Ispettorato relativi agli intermediari indicati all'articolo 4, comma 1, lettere g), h) ed i) ed ai relativi esponenti aziendali e personale di cui al comma 2 dello stesso articolo.

## CAPO II

### Fase preliminare

#### Art. 8

(Accertamento delle violazioni)

1. L'IVASS avvia la procedura sanzionatoria nei casi in cui accerta la violazione delle norme per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni amministrative, una volta acquisiti gli elementi necessari a valutarne la sussistenza. L'acquisizione degli elementi necessari può avvenire anche attraverso la richiesta di documenti e informazioni alle imprese, agli intermediari e agli intermediari a titolo accessorio, ai soggetti sottoposti ad accertamento, e ad ogni altro soggetto interessato o in possesso di informazioni rilevanti. I predetti soggetti forniscono tempestivamente gli atti e le informazioni richiesti dall'IVASS, ivi compresi quelli relativi al luogo e alla data di nascita, alla residenza e al codice fiscale delle persone fisiche che possono essere destinatarie delle contestazioni, verificandone esattezza e completezza. Essi indicano altresì le domiciliazioni, le deleghe degli interessati e il relativo indirizzo di PEC e le informazioni in merito alle remunerazioni/compensi, fissi e variabili, in

qualunque forma riconosciuti o erogati negli ultimi tre anni (o, per gli incarichi ricoperti o le attività esercitate da meno di tre anni, nel diverso minore periodo di riferimento); comunicano, inoltre, eventuali variazioni delle informazioni fornite.

2. Nelle materie disciplinate da norme di principio, in coerenza con esigenze di certezza e prevedibilità della sanzione, l'IVASS valuta la condotta tenendo anche in considerazione eventuali provvedimenti o istruzioni a carattere generale emanati allo scopo di precisare, laddove ritenuto necessario, il contenuto del precetto. L'IVASS valuta la fattispecie anche alla luce degli interventi correttivi eventualmente adottati nei confronti dei destinatari, inclusi richiami, ordini, divieti e altri provvedimenti particolari, fra i quali la rimozione di esponenti.

3. Nei casi in cui fatti di possibile rilievo sanzionatorio siano stati riscontrati nell'ambito di verifiche condotte da altre Autorità, l'IVASS esamina la segnalazione ai fini dell'eventuale accertamento della sussistenza di una violazione sanzionabile. Ove sia necessario all'accertamento della violazione, acquisisce ulteriori elementi.

4. L'accertamento si perfeziona, nel caso di illeciti emersi nell'ambito di verifiche ispettive nei confronti degli intermediari o degli intermediari a titolo accessorio, alla data di sottoscrizione del verbale ispettivo. Nel caso di illeciti emersi nell'ambito di verifiche ispettive nei confronti di soggetti diversi dagli intermediari o dagli intermediari a titolo accessorio, l'accertamento si perfeziona alla data di apposizione agli atti del visto del Capo del Servizio Ispettorato.

5. L'accertamento di illeciti emersi nell'ambito di verifiche a distanza si perfeziona nel momento in cui è completata la valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi costitutivi della fattispecie suscettibile di dar luogo all'applicazione di una sanzione.

6. Dalla data di accertamento, indicata nell'atto di contestazione, decorrono i termini per la notifica della contestazione delle violazioni agli interessati.

7. Con specifico riguardo alle società capogruppo di gruppi assicurativi, nel caso di verifiche – a distanza o ispettive – facenti parte di un processo valutativo unitario, l'IVASS, laddove le condotte accertate non siano apprezzabili isolatamente, può valutare gli esiti delle predette verifiche, tenendo conto di tutte le informazioni acquisite, al termine dell'ultima di esse. In tal caso, l'IVASS comunica formalmente al soggetto vigilato, alla fine della prima verifica, che i relativi esiti verranno valutati unitariamente a conclusione dell'ultima.

#### Art. 9

(Accertamento unitario per violazioni della stessa indole)

1. L'IVASS provvede all'accertamento unitario delle violazioni della stessa indole delle norme richiamate negli articoli 311-*quater*, comma 1, 324-*quinquies*, commi 1 e 6, del Codice. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le

costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni, così come previsto dall'articolo 8-*bis* della legge n. 689 del 1981.

2. Nel caso di verifiche a distanza l'arco temporale di riferimento dell'accertamento unitario è pari al semestre. Le violazioni così accertate sono contestate con unico atto da notificare nel termine di 120 giorni per i soggetti residenti in Italia, ovvero di 180 giorni per i soggetti residenti all'estero, decorrente dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del semestre di riferimento e danno luogo all'irrogazione della prevista sanzione amministrativa applicabile al complesso delle violazioni valutate secondo un approccio unitario. Per le violazioni delle norme richiamate nell'art. 311-*quater*, comma 1, del Codice l'arco temporale si riferisce al periodo dal 1° marzo al 31 agosto e dal 1° settembre al 28/29 febbraio di ciascun anno. Per le violazioni delle norme richiamate nell'art. 324-*quinquies*, commi 1 e 6, del Codice l'arco temporale si riferisce al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre di ciascun anno. E' fatto salvo quanto previsto nell'art. 37, comma 2.

3. Nel caso di verifiche ispettive, l'accertamento si perfeziona alla data indicata nell'articolo 8, comma 4. Le violazioni sono contestate con unico atto da notificare nel termine di 120 giorni per i soggetti residenti in Italia, ovvero di 180 giorni per i soggetti residenti all'estero e danno luogo all'irrogazione della prevista sanzione amministrativa applicabile al complesso delle violazioni valutate secondo un approccio unitario.

4. Fermo il disposto del comma 2, l'IVASS ai fini della contestazione delle violazioni della stessa indole delle norme richiamate nell'articolo 324-*quinquies*, comma 6, del Codice riguardanti gli intermediari o i relativi esponenti aziendali e personale, può prendere in considerazione un periodo inferiore al semestre ove ritenga compiuto l'accertamento.

#### Art. 10

(Accertamento per violazioni degli obblighi di comunicazione alle Banche Dati)

1. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 134, comma 2, o all'articolo 135, comma 2, o all'articolo 154, commi 4 e 5, del Codice è contestata con unico atto da notificare entro il termine di 120 giorni dall'accertamento dei fatti per i soggetti residenti in Italia, ovvero di 180 giorni per i soggetti residenti all'estero, decorrente dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del semestre di riferimento e dà luogo all'applicazione di un'unica sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 310-*quater* del Codice.

2. Ai fini dell'accertamento della violazione il semestre si riferisce al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre di ciascun anno, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 37, comma 3.

**Art. 11**

(Principio della rilevanza della violazione)

1. Ai sensi degli articoli 311-*bis* e 324-*ter* del Codice l'IVASS procede alla contestazione degli addebiti quando le infrazioni rivestono carattere rilevante. Nell'esame delle relative fattispecie la rilevanza delle violazioni può essere desunta da almeno uno dei seguenti elementi:

- dalla loro idoneità a determinare significativi rischi legali o reputazionali;
- dal loro carattere diffuso o sistematico anche in relazione all'articolazione territoriale o all'operatività dell'impresa o dell'intermediario;
- dalla mancata ottemperanza a richiami o indicazioni dell'Autorità di Vigilanza;
- dall'inadeguatezza dei presidi organizzativi e di controllo adottati per assicurare il rispetto della normativa;
- dall'incidenza della condotta sulla tutela degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative, sulla trasparenza e correttezza dei comportamenti nei confronti della clientela e del mercato nonché sulla sana e prudente gestione;
- dal numero delle infrazioni, dalla durata del ritardo o dell'omissione nonché dall'entità, se determinabile, del pregiudizio arrecato a terzi;
- dal pregiudizio arrecato all'esercizio delle funzioni di vigilanza.

2. Per le violazioni in materia di antiriciclaggio di cui all'art. 62 del d.lgs. 231/2007, le sanzioni amministrative sono irrogate nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime.

**CAPO III**

**Avvio della procedura**

**Art. 12**

(Contestazione delle violazioni)

1. Il procedimento sanzionatorio ha inizio con la contestazione formale dell'IVASS nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili delle violazioni riscontrate. La contestazione è effettuata dal Servizio competente dell'Istituto ai sensi dell'articolo 6, comma 1.

2. L'atto di contestazione è notificato ai soggetti destinatari entro il termine di 120 giorni dall'accertamento dei fatti per i soggetti residenti in Italia, ovvero di 180 giorni per i soggetti residenti all'estero.

3. L'atto di contestazione contiene:

- a) il riferimento all'accertamento ispettivo, all'attività di vigilanza o alla documentazione acquisita da cui è emersa la violazione;

- b) la data in cui si è concluso l'accertamento della violazione;
- c) la descrizione della violazione;
- d) l'indicazione delle disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie;
- e) l'indicazione della facoltà per i soggetti destinatari della contestazione di presentare all'Istituto eventuali controdeduzioni scritte entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dell'atto di contestazione;
- f) l'indicazione della facoltà per i soggetti destinatari della contestazione di chiedere un'audizione con istanza specifica, che può essere allegata alle controdeduzioni scritte, da presentare nel termine di cui alla lettera e);
- g) l'indicazione della facoltà per i soggetti destinatari della contestazione riguardante l'accertamento unitario di violazioni della stessa indole di cui agli articoli 311-*quater*, comma 2, e 324-*quinquies*, commi 2 e 6, del Codice di rappresentare in sede difensiva gli elementi e le informazioni utili a dimostrare l'eventuale disfunzione organizzativa dalla quale sono dipese le violazioni e gli interventi adottati o da adottare per eliminare la disfunzione stessa;
- h) l'indicazione del soggetto competente all'istruttoria del procedimento al quale devono essere indirizzate, preferibilmente tramite posta elettronica certificata (PEC), le controdeduzioni scritte e la richiesta di audizione;
- i) l'indicazione degli altri Servizi dell'IVASS, diversi dal Servizio Tutela del Consumatore, ai quali le controdeduzioni devono essere trasmesse in copia, con l'indicazione dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata (PEC);
- j) l'indicazione della facoltà per i soggetti destinatari della contestazione nelle ipotesi di cui agli articoli 18, comma 5 e 26, comma 4, di inviare al Direttorio integrato, o ai soggetti da questo delegati, ulteriori osservazioni scritte nel termine di 30 giorni dalla ricezione della proposta di sanzione predisposta a conclusione della fase istruttoria;
- k) l'avvertenza che, in caso di mancata partecipazione all'istruttoria attraverso la presentazione delle controdeduzioni e/o la partecipazione all'audizione, non sarà consentito presentare ulteriori osservazioni scritte al Direttorio integrato o ai soggetti da questo delegati in merito alla proposta di cui alla lettera j);
- l) per i destinatari imprese di assicurazione e riassicurazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d) e comma 3, lettera a), limitatamente alle sedi secondarie ivi citate, e lettera b), e per i destinatari società di intermediazione, la richiesta di fornire le informazioni di cui all'allegato 2 necessarie ai fini dell'individuazione del fatturato;
- m) per i destinatari persone fisiche diversi dagli intermediari, la richiesta di trasmettere con le controdeduzioni, ovvero con distinta comunicazione scritta, le informazioni in ordine alle remunerazioni, fisse e variabili, in qualunque forma ad essi riconosciute o erogate negli ultimi tre anni (o, per gli incarichi ricoperti o le attività esercitate da meno di tre anni, nel diverso minore periodo di riferimento);

- n) per i destinatari intermediari persone fisiche o società di intermediazione, la richiesta di trasmettere con le controdeduzioni, ovvero con distinta comunicazione scritta, informazioni in ordine ai compensi, in qualunque forma ad essi riconosciuti negli ultimi tre anni (o, per gli incarichi ricoperti o le attività esercitate da meno di tre anni, nel diverso minore periodo di riferimento);
- o) l'invito a comunicare con il primo atto utile l'eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale il soggetto interessato intende ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al procedimento sanzionatorio;
- p) l'indicazione del Servizio presso il quale può essere presa visione dei documenti istruttori;
- q) il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio.

#### Art. 13

##### (Notifica dell'atto di contestazione)

1. L'atto di contestazione è notificato ai destinatari di cui all'articolo 4 secondo le modalità previste dall'ordinamento. In base all'articolo 14, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689 la notificazione può essere effettuata, con le forme previste dal codice di procedura civile, anche da un rappresentante dell'IVASS.
2. Per gli illeciti rilevati nell'ambito di verifiche ispettive la notifica dell'atto di contestazione può essere effettuata in mani proprie dei destinatari, società e persone fisiche, nel corso di una riunione presso il soggetto interessato o presso la sede dell'IVASS.
3. La notifica dell'atto di contestazione può avvenire anche, nei casi e nelle forme previsti dalle disposizioni vigenti, presso la casella di posta elettronica certificata (PEC) risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni ovvero indicata dagli interessati ai fini delle notificazioni e comunicazioni con l'IVASS.
4. La data di notifica dell'atto di contestazione al destinatario rappresenta la data di avvio del procedimento sanzionatorio.

#### Art. 14

##### (Integrazione della contestazione)

1. Nel caso in cui nel corso dell'attività di vigilanza siano riscontrati fatti nuovi che costituiscono violazione delle medesime disposizioni contestate nell'ambito della procedura sanzionatoria, l'IVASS può integrare la contestazione già formulata nei confronti dei soggetti responsabili entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle controdeduzioni scritte di cui all'articolo 15. La contestazione integrativa non modifica i termini di conclusione del procedimento.



2. Con riferimento alla contestazione integrativa, gli interessati possono presentare le proprie controdeduzioni, chiedere una breve proroga non superiore a 30 giorni e avanzare istanza di audizione nei tempi e con le modalità previsti dall'articolo 15.

## **CAPO IV**

### **Partecipazione al procedimento**

#### Art. 15

(Presentazione di controdeduzioni scritte e di richiesta di audizione)

1. Entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto di contestazione i destinatari possono esercitare il diritto di difesa attraverso la partecipazione al procedimento sanzionatorio, presentando al Servizio Sanzioni o al Collegio di garanzia ai sensi dell'articolo 16, preferibilmente tramite posta elettronica certificata (PEC), scritti difensivi ed altri documenti in ordine ai fatti addebitati. Le controdeduzioni sono trasmesse inoltre in copia agli altri Servizi indicati nell'atto di contestazione.

2. I destinatari possono richiedere, con specifica istanza debitamente motivata, una breve proroga. La proroga, di norma non superiore a 30 giorni, può essere concessa secondo criteri di proporzionalità anche in relazione alle caratteristiche operativo/dimensionali dei destinatari stessi e alla complessità degli addebiti.

3. I documenti difensivi sono presentati a firma del legale rappresentante dell'impresa o della società di intermediazione destinataria della contestazione, o di altra persona da questi espressamente delegata. Nel caso di procedura avviata nei confronti di persone fisiche, le controdeduzioni sono presentate, anche congiuntamente, dai singoli soggetti destinatari delle contestazioni, i quali allegano altresì la documentazione riferita alle remunerazioni/compensi di cui all'articolo 12, lettere l) ed m). Gli interessati indicano nelle controdeduzioni l'indirizzo, preferibilmente di PEC, al quale inviare le comunicazioni relative alla procedura sanzionatoria.

4. Ferma restando la pienezza del diritto di difesa, l'attività difensiva si svolge nel rispetto del principio della leale collaborazione delle parti nel procedimento amministrativo. In tale ottica, tenuto conto dell'esigenza di assicurare l'economicità dell'azione amministrativa, le controdeduzioni devono essere svolte, anche al fine di favorire la migliore comprensione delle argomentazioni difensive presentate, in modo essenziale, rispecchiando l'ordine delle contestazioni; ove superiori alle 20 pagine, devono contenere un sommario e concludersi con una sintesi delle principali argomentazioni difensive. La documentazione allegata deve essere pertinente ai fatti contestati e alle argomentazioni difensive svolte. Gli allegati sono presentati in modo ordinato e corredati da un elenco, evitando la produzione di documentazione sovrabbondante, disordinata o inconferente. In caso di trasmissione cartacea, il testo dei documenti difensivi va trasmesso anche su supporto informatico fisico munito di

attestazione di conformità all'originale utilizzando il modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

5. Entro il medesimo termine di cui al comma 1 il legale rappresentante della società (o altra persona da questi espressamente delegata) o le persone fisiche destinatarie della contestazione possono chiedere un'audizione, con istanza specifica anche allegata alle memorie difensive, indirizzata al soggetto competente all'istruttoria. L'audizione delle persone fisiche destinatarie della contestazione ha carattere strettamente personale; è consentita la partecipazione con l'assistenza di un avvocato o di altro consulente. L'audizione ha luogo presso la sede dell'IVASS di norma nei 120 giorni successivi al ricevimento dell'istanza e ad essa prende parte, laddove ritenuto necessario, anche un rappresentante del Servizio che ha curato l'accertamento e la contestazione degli addebiti. Nel caso in cui l'audizione si svolga oltre il termine previsto per l'invio delle controdeduzioni, non è possibile produrre in tale sede materiale integrativo delle controdeduzioni. Dell'audizione è redatto un sintetico verbale. L'eventuale rinuncia all'audizione deve essere comunicata tempestivamente in forma scritta, preferibilmente tramite PEC, al soggetto competente all'istruttoria. In sede di audizione gli interessati svolgono le loro controdeduzioni, evitando duplicazioni o meri rinvii a quanto già rappresentato negli scritti difensivi.

6. La mancata presentazione di controdeduzioni scritte o della richiesta di audizione non pregiudica il seguito della procedura sanzionatoria.

## **CAPO V**

### **Fase istruttoria**

#### **Art. 16**

(Soggetti competenti all'istruttoria del procedimento)

1. Il Servizio Sanzioni cura l'istruttoria di tutti i procedimenti sanzionatori ad eccezione di quelli avviati dal Servizio Vigilanza Intermediari e dal Servizio Ispettorato nei confronti degli intermediari indicati al comma 2 e dei relativi esponenti aziendali e personale di cui all'articolo 4, comma 2. Cura altresì l'istruttoria di tutti i procedimenti per violazioni in materia di antiriciclaggio relativi sia alle imprese sia agli intermediari.

2. Il Collegio di garanzia cura l'istruttoria dei procedimenti avviati dal Servizio Vigilanza Intermediari e dal Servizio Ispettorato nei confronti degli intermediari indicati all'articolo 4, comma 1, lettere g), h) ed i) ed ai soggetti di cui al comma 2 del medesimo articolo che operano presso gli stessi, avvalendosi del supporto tecnico organizzativo del medesimo Servizio Vigilanza Intermediari.

3. L'accentramento della fase istruttoria presso il Servizio Sanzioni ed il Collegio di garanzia è preordinato ad assicurare omogeneità di valutazione nell'esame delle

fattispecie, nel rispetto della parità di trattamento in relazione alla tipologia dei destinatari della contestazione.

**Art. 17**  
(Nozione di fatturato)

1. Ai fini della determinazione degli importi edittali massimi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogabili dall'IVASS alle società, il fatturato rilevante è il fatturato annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo competente. Tale fatturato è calcolato in conformità ai criteri previsti nell'allegato 2 del presente regolamento.

**Sezione I – Istruttoria del Servizio Sanzioni**

**Art. 18**  
(Adempimenti del Servizio Sanzioni)

1. Ai fini dell'istruttoria del procedimento il Servizio Sanzioni:

- a) verifica che sia correttamente instaurato il contraddittorio con i destinatari delle contestazioni e che sia salvaguardata la possibilità degli stessi di partecipare al procedimento sanzionatorio;
- b) provvede all'esame delle memorie difensive ove presentate e allo svolgimento dell'audizione ove richiesta;
- c) provvede all'esame della relazione tecnica di cui al comma 2 trasmessa dai Servizi indicati all'articolo 6, comma 5, che hanno curato l'accertamento delle violazioni e la contestazione degli addebiti;
- d) procede all'analisi di tutti gli elementi istruttori acquisiti agli atti del procedimento;
- e) per le fattispecie di cui agli articoli 311-*quater*, comma 2, e 324-*quinquies*, comma 2, del Codice (accertamento unitario di violazioni della stessa indole):
  - esamina gli specifici elementi e le informazioni forniti nella relazione tecnica del Servizio che ha curato l'accertamento delle violazioni e la contestazione degli addebiti in merito alla disfunzione organizzativa eventualmente rappresentata dall'impresa in sede difensiva;
  - verifica che il destinatario della contestazione abbia i requisiti per usufruire della riduzione della sanzione prevista al comma 3 dei medesimi articoli;
  - assegna all'impresa il termine per l'adozione degli interventi correttivi, qualora non ancora effettuati in tutto o in parte;
  - richiede all'impresa di comunicare al medesimo Servizio Sanzioni ed al Servizio che ha curato l'accertamento delle violazioni e la contestazione

degli addebiti indicato nell'atto contestativo, l'avvenuta adozione delle misure correttive richieste;

- verifica l'idoneità delle misure adottate anche avvalendosi del supporto tecnico di altri Servizi dell'Istituto e ne comunica gli esiti all'impresa;
  - valuta le osservazioni dell'impresa in ordine agli eventuali rilievi formulati con riferimento agli interventi correttivi adottati, anche avvalendosi del supporto tecnico di altri Servizi dell'Istituto;
- f) effettua una ponderata valutazione degli addebiti contestati, dell'eventuale responsabilità personale e degli elementi istruttori acquisiti;
- g) valuta i presupposti per l'applicazione della sanzione sostitutiva dell'ordine di porre termine alle violazioni contestate in luogo della sanzione amministrativa pecuniaria;
- h) valuta i presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso l'impresa di assicurazione e di riassicurazione o, in caso di violazioni in materia di antiriciclaggio, presso la società di intermediazione assicurativa o riassicurativa;
- i) valuta i presupposti per l'adozione della dichiarazione pubblica di cui all'articolo 324-*bis*, comma 4, del Codice ed all'articolo 62, comma 4, lettera b) del d.lgs. 231/2007, indicante la società o la persona fisica responsabile;
- j) consente ai destinatari dell'atto di contestazione l'accesso agli atti del procedimento;
- k) predisporre a conclusione della fase istruttoria la proposta per il Direttorio integrato o per i soggetti da questo delegati;
- l) cura la conservazione e l'archiviazione dei documenti costituenti il fascicolo del procedimento sanzionatorio.

## 2. La relazione tecnica trasmessa dai Servizi indicati all'articolo 6, comma 5:

- 2.1. riporta le valutazioni del Servizio in merito alle singole controdeduzioni difensive, anche contenute nel verbale di audizione ove presente;
- 2.2. illustra gli ulteriori elementi informativi di cui il Servizio medesimo dispone ai fini della complessiva valutazione delle fattispecie contestate, ivi inclusa l'eventuale cessazione della violazione;
- 2.3. descrive, all'esito dell'esame complessivo degli atti, se la violazione contestata possa ritenersi connotata da scarsa offensività o pericolosità in base a quanto previsto dall'articolo 311-*ter* del Codice e dall'articolo 62, comma 4, lettera a) del d.lgs. 231/2007. In tal caso illustra le misure correttive che ritiene possano essere adottate per l'eliminazione delle infrazioni ed il termine per l'adempimento;

- 2.4. indica altresì gli elementi utili ai fini dell'eventuale applicazione della sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione temporanea prevista dagli articoli 311-*sexies*, comma 3, e 324-*septies*, comma 3 del Codice e dall'articolo 62, comma 3, del d.lgs. 231/2007;
- 2.5 per le fattispecie di cui agli articoli 311-*quater*, comma 2, e 324-*quinquies*, comma 2, del Codice (accertamento unitario di violazioni della stessa indole), riporta gli elementi e le informazioni utili alla valutazione della disfunzione organizzativa eventualmente rappresentata dall'impresa in sede difensiva e del termine da assegnare ai fini dell'adozione degli interventi necessari per eliminare la disfunzione stessa, anche indicando le misure correttive ritenute necessarie; successivamente all'adozione delle predette misure integra la relazione tecnica con la comunicazione degli elementi utili ai fini della loro valutazione;
- 2.6 indica se possano configurarsi i presupposti per l'eventuale adozione della dichiarazione pubblica di cui all'articolo 324-*bis*, comma 4, del Codice ed all'articolo 62, comma 4, lettera b), del d.lgs. 231/2007.
3. In assenza di memorie difensive e di richiesta di audizione la relazione tecnica di cui al comma 2 è trasmessa senza gli elementi indicati nei punti 2.1. e 2.5.. Nel caso di procedimenti sanzionatori avviati dal Servizio Tutela del Consumatore, il Servizio Sanzioni, ove lo ritenga necessario in rapporto alla natura delle contestazioni, trasmette al citato Servizio copia delle controdeduzioni scritte inviate dai destinatari e dell'eventuale verbale di audizione per gli adempimenti di cui al comma 2.
4. Il Servizio Sanzioni, a conclusione della fase istruttoria, predispone la proposta di irrogazione della sanzione prevista ai sensi di legge o di archiviazione del procedimento che è trasmessa, previo visto del Segretario generale, al Direttorio integrato o ai soggetti da questo delegati.
5. Per tutti i procedimenti sanzionatori, ad eccezione di quelli avviati in relazione alla violazione delle disposizioni richiamate negli articoli 310-*bis*, comma 1, 310-*ter* e 310-*quater* del Codice, qualora i destinatari delle contestazioni, in fase istruttoria, abbiano presentato controdeduzioni scritte o, nella medesima fase, abbiano partecipato all'audizione, il Servizio Sanzioni trasmette la proposta di sanzione di cui al comma 4 anche ai destinatari stessi.

## **Sezione II – Organizzazione, funzionamento ed istruttoria del Collegio di garanzia**

### **Art. 19**

#### **(Composizione e struttura del Collegio di garanzia)**

1. La nomina del Collegio di garanzia, la durata del mandato, la composizione e la sua articolazione in Sezioni sono disciplinati dall'articolo 324-*octies* del Codice.

2. Se il Collegio è articolato in Sezioni, ciascuna di esse è composta da un Presidente e da due esperti in materia assicurativa nominati nel rispetto dei requisiti e delle modalità di cui all'articolo 324-*octies* del Codice.

3. Presso il Servizio Vigilanza Intermediari è istituita la Segreteria del Collegio di garanzia.

#### Art. 20

##### (Organizzazione in Sezioni del Collegio di garanzia)

1. Nel caso di pluralità di Sezioni, il Presidente della Prima Sezione assume il ruolo di Presidente del Collegio di garanzia. In tale veste convoca e presiede l'adunanza delle Sezioni riunite in seduta comune quando si devono assumere deliberazioni ai sensi dell'articolo 21 e, di regola, una volta l'anno, per definire principi e criteri generali di valutazione al fine di assicurare l'uniformità di indirizzo nelle decisioni dei procedimenti di competenza di ciascuna Sezione.

2. All'interno del Collegio o della Sezione il Presidente:

- a) assegna la trattazione dei procedimenti ai componenti del Collegio o della Sezione;
- b) assicura l'uniformità di indirizzo nella decisione dei singoli procedimenti.

3. Le disposizioni del presente regolamento che sono riferite all'operatività del Collegio si intendono estese alle Sezioni in cui il Collegio è articolato.

#### Art. 21

##### (Adunanza delle Sezioni in seduta comune)

1. Nel caso di articolazione del Collegio di garanzia in Sezioni, il Presidente di ciascuna Sezione può proporre al Presidente del Collegio di deferire la decisione su singoli procedimenti all'adunanza delle Sezioni in seduta comune. Il Presidente del Collegio valuta nel merito la proposta di deferimento e dispone, ove concordi, la convocazione delle Sezioni riunite in seduta comune per la trattazione del procedimento.

2. All'adunanza delle Sezioni riunite in seduta comune partecipa, senza diritto di voto, il Capo del Servizio Vigilanza Intermediari o il Capo del Servizio Ispettorato ovvero un loro rappresentante all'uopo delegato.

#### Art. 22

##### (Incompatibilità ed astensione)

1. Il componente che si trovi in una delle situazioni indicate all'articolo 51 del codice di procedura civile rispetto ai casi specifici portati all'esame del Collegio o della Sezione si astiene dalla partecipazione all'adunanza di relativa trattazione,

dandone preventiva comunicazione al Collegio o alla Sezione stessa.

#### Art. 23

(Ruolo cronologico e calendario delle adunanze)

1. Il Collegio o le Sezioni provvedono alla propria organizzazione interna e, in particolare:

- a) definiscono il ruolo cronologico delle adunanze nel quale sono iscritti i procedimenti;
- b) provvedono alla raccolta dei verbali delle adunanze e delle audizioni;
- c) fissano ogni tre mesi il calendario delle adunanze.

#### Art. 24

(Adempimenti del Servizio Vigilanza Intermediari)

1. Il Servizio Vigilanza Intermediari, in quanto unità organizzativa responsabile dei procedimenti sanzionatori da esso avviati e di quelli avviati dal Servizio Ispettorato relativi agli intermediari indicati all'articolo 4, comma 1, lettere g), h) ed i) ed ai relativi esponenti aziendali e personale, nonché struttura incaricata di fornire supporto tecnico-organizzativo al Collegio di garanzia per i procedimenti stessi:

- a) cura i rapporti con la Segreteria del Collegio di garanzia;
- b) verifica la regolarità della notifica dell'atto di contestazione degli addebiti all'interessato;
- c) richiede alla Segreteria del Collegio di garanzia la fissazione dell'adunanza di trattazione;
- d) riceve dalla Segreteria la comunicazione della data dell'adunanza, fissata sulla base del calendario di cui all'articolo 23, tenendo conto del termine previsto per la presentazione delle controdeduzioni scritte da parte del soggetto interessato ai sensi dell'articolo 15, comma 1, nonché di un ragionevole lasso di tempo per l'esame delle controdeduzioni stesse;
- e) comunica al destinatario della contestazione che abbia fatto richiesta di audizione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o presso la casella di posta elettronica certificata (PEC) indicata dal medesimo ai fini delle comunicazioni con l'IVASS, la data dell'adunanza di trattazione del procedimento dinanzi al Collegio di garanzia;
- f) trasmette alla Segreteria del Collegio di garanzia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 15, comma 1, il fascicolo del procedimento comprensivo delle informazioni di cui all'allegato 2 necessarie ai fini dell'individuazione del fatturato;
- g) effettua, su richiesta del Collegio di garanzia, supplementi istruttori e integrazioni delle risultanze documentali in atti;
- h) partecipa senza diritto di voto, tramite un suo rappresentante, alle adunanze del Collegio di garanzia per riferire in ordine all'accertamento dei fatti concernenti il

- procedimento;
- i) per le fattispecie di cui all'articolo 324-*quinquies*, commi 2 e 6, del Codice (accertamento unitario di violazioni della stessa indole):
- esamina gli specifici elementi e le informazioni utili alla valutazione della disfunzione organizzativa eventualmente rappresentata dall'intermediario in sede difensiva;
  - verifica che il destinatario della contestazione abbia i requisiti per usufruire della riduzione della sanzione prevista al comma 3 del medesimo articolo;
  - indica all'intermediario, anche avvalendosi del supporto tecnico di altri Servizi dell'Istituto, gli interventi necessari per eliminare la disfunzione;
  - assegna all'intermediario il termine per l'adozione degli interventi correttivi qualora non ancora effettuati in tutto o in parte;
  - richiede all'intermediario di comunicare allo stesso Servizio l'avvenuta adozione delle misure correttive necessarie;
  - verifica l'idoneità delle misure adottate anche avvalendosi del supporto tecnico di altri Servizi dell'Istituto e ne comunica gli esiti all'intermediario;
  - valuta le osservazioni dell'intermediario in ordine agli eventuali rilievi formulati con riferimento agli interventi correttivi adottati anche avvalendosi del supporto tecnico di altri Servizi dell'Istituto;
  - predispose una relazione per il Collegio di garanzia recante gli specifici elementi e le informazioni utili alla valutazione della disfunzione organizzativa rappresentata eventualmente dall'intermediario in sede difensiva e dell'idoneità delle misure correttive adottate;
- j) provvede, nel caso in cui il Collegio di garanzia abbia proposto nei confronti dell'intermediario l'applicazione della sanzione sostitutiva dell'ordine di porre termine alle violazioni, a predisporre una relazione recante l'individuazione nel concreto delle misure correttive da adottare per l'eliminazione delle infrazioni ed il termine per l'adempimento, anche avvalendosi del supporto tecnico di altri Servizi dell'Istituto;
- k) trasmette al Direttorio integrato o ai soggetti da questo delegati la proposta formulata dal Collegio di garanzia corredata, ove previsto, dalla relazione di cui alla lettera i) o alla lettera j);
- l) trasmette ai destinatari delle contestazioni la proposta di sanzione formulata dal Collegio di garanzia nell'ipotesi prevista dall'articolo 26, comma 4, corredata, ove predisposta, dalla relazione di cui alla lettera i) o alla lettera j);
- m) consente ai destinatari dell'atto di contestazione l'accesso agli atti del procedimento;
- n) cura la conservazione e l'archiviazione dei documenti costituenti il fascicolo del procedimento sanzionatorio.



#### Art. 25

(Trattazione del procedimento dinnanzi al Collegio di garanzia)

1. Il Collegio di garanzia esamina gli atti del procedimento, compresi gli scritti difensivi presentati dall'interessato, ed avvia la trattazione nell'adunanza fissata ai sensi dell'articolo 23.
2. Il Collegio cura l'audizione degli interessati che ne abbiano fatto richiesta, i quali potranno farsi assistere da un avvocato o da altro consulente. In sede di audizione gli interessati svolgono le loro controdeduzioni, evitando duplicazioni o meri rinvii a quanto già rappresentato negli scritti difensivi. Dell'audizione è redatto un sintetico verbale. L'eventuale rinuncia all'audizione deve essere comunicata tempestivamente in forma scritta, preferibilmente tramite posta elettronica certificata (PEC), al Servizio Vigilanza Intermediari.
3. Il Collegio può chiedere al Servizio Vigilanza Intermediari supplementi istruttori e integrazioni delle risultanze documentali in atti.
4. Il Collegio può, altresì, disporre la convocazione in adunanza di soggetti informati sui fatti oggetto del procedimento, nonché delle imprese e degli intermediari con cui il destinatario della contestazione aveva incarichi o collaborazioni in corso all'epoca dei fatti per fornire chiarimenti in merito alla violazione contestata. Il Collegio fissa il periodo per l'espletamento delle integrazioni istruttorie e per la convocazione dei soggetti indicati.

#### Art. 26

(Delibera del Collegio di garanzia)

1. Il Collegio di garanzia delibera in seduta riservata. In caso di assenza o di impedimento temporaneo di un componente, ciascuna Sezione può validamente operare con la presenza, in qualità di supplente, di uno dei componenti di un'altra Sezione. Se l'assenza o il temporaneo impedimento riguardano il Presidente della Sezione, questi è sostituito dal Presidente di un'altra Sezione.
2. La delibera è sottoscritta dal Presidente e dal relatore incaricato di redigere le motivazioni.
3. La delibera del Collegio contiene la proposta al Direttorio integrato o ai soggetti da questo delegati di irrogazione della sanzione ai sensi di legge, ivi inclusa l'adozione della dichiarazione pubblica, o di archiviazione del procedimento. Nel caso in cui venga proposta la sanzione della radiazione, il Collegio si esprime anche sulla sussistenza delle condizioni per le quali, ai sensi dell'articolo 324, comma 2, del Codice, si deve disporre la cancellazione della società nella quale opera l'interessato.

4. Qualora i destinatari delle contestazioni, in fase istruttoria, abbiano presentato controdeduzioni scritte o, nella medesima fase, abbiano partecipato all'audizione, la proposta di sanzione di cui al comma 3 è trasmessa anche ai destinatari medesimi, tranne nei casi di sanzioni proposte ai sensi dell'articolo 324, comma 1, lettere a) e b) del Codice.

## **CAPO VI**

### **Fase decisoria**

#### **Art. 27**

(Presentazione di ulteriori osservazioni scritte)

1. Nei casi di cui agli articoli 18, comma 5, e 26, comma 4, entro 30 giorni dalla data di ricezione della proposta conclusiva della fase istruttoria, i destinatari possono presentare al Direttorio integrato o ai soggetti da questo delegati, preferibilmente tramite PEC all'indirizzo indicato nella lettera di trasmissione della predetta proposta, direttamente e/o attraverso propri rappresentanti muniti di delega, sintetiche osservazioni scritte in ordine alla proposta formulata. Qualsiasi documento presentato successivamente al predetto termine non sarà preso in considerazione.

2. Alle osservazioni scritte presentate in questa fase del procedimento si applicano le disposizioni previste dall'articolo 15, comma 4, con riguardo all'essenzialità e alla pertinenza dei contenuti delle controdeduzioni.

#### **Art. 28**

(Decisione)

1. La funzione decisoria è attribuita al Direttorio integrato, o ai soggetti da questo delegati. L'attribuzione delle deleghe al Presidente e ai Consiglieri è pubblicata sul sito dell'Istituto.

2. Il Direttorio integrato o i soggetti da questo delegati, esaminate le ulteriori osservazioni scritte eventualmente presentate dagli interessati ai sensi dell'articolo 27, adottano un provvedimento motivato con il quale possono accogliere la proposta del Servizio Sanzioni o del Collegio di garanzia, chiedere supplementi di istruttoria, discostarsi, in tutto o in parte, dalla proposta, archiviare il procedimento<sup>1</sup>. Se ritenuto necessario, possono acquisire, prima della decisione, per i casi di particolare complessità, il parere dell'Ufficio Consulenza Legale.

3. Resta ferma, in ogni fase del procedimento, la possibilità di adottare, ai sensi delle vigenti disposizioni, provvedimenti specifici nei confronti dei soggetti interessati volti alla cessazione dei comportamenti non conformi alla normativa di settore.

---

<sup>1</sup> In caso di richiesta di supplementi di istruttoria, il contraddittorio sulla relazione integrativa trasmessa al Direttorio integrato o ai soggetti da questo delegati dal Servizio Sanzioni o dal Collegio di garanzia si svolge secondo le medesime modalità previste per la proposta iniziale.

4. Il procedimento sanzionatorio, con la notifica al destinatario del provvedimento di irrogazione della sanzione effettuata ai sensi dell'articolo 14, comma 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero con la comunicazione di archiviazione, si conclude entro il termine di due anni dalla data del suo avvio.

Art. 29  
(Irrogazione della sanzione)

1. L'importo della sanzione pecuniaria e la durata dell'eventuale sanzione accessoria, stabiliti entro i limiti previsti dalla legge, vengono fissati tenendo conto di ogni circostanza rilevante per apprezzare nel caso concreto la significatività della violazione e il suo grado di offensività o pericolosità. A questi fini, anche in relazione alla tipologia della violazione e alla natura (persona fisica o società) del responsabile, vengono valutati, tra l'altro, i seguenti elementi:

- a) la durata della violazione;
- b) la capacità finanziaria del responsabile, quale desumibile: nel caso di una impresa o di una società di intermediazione, dal fatturato annuo calcolato secondo i criteri previsti nell'allegato 2 al presente regolamento; nel caso di una persona fisica, dalle remunerazioni/compensi, fissi e variabili, in qualunque forma ad essa riconosciuti o erogati negli ultimi tre anni per la carica ricoperta o per l'attività esercitata presso l'impresa o presso la società di intermediazione (o, per gli incarichi ricoperti o le attività esercitate da meno di tre anni, nel diverso minore periodo di riferimento). Le remunerazioni/compensi risultano dalle informazioni fornite nel corso del procedimento o da ogni altra informazione o dato disponibili;
- c) la gravità della violazione, in particolare in relazione a:
  - i suoi riflessi, anche potenziali, sulla clientela, su altri portatori di interessi qualificati o sulla situazione tecnica, organizzativa e gestionale della società e del gruppo di appartenenza, nonché l'eventuale assunzione nei confronti dell'impresa o dell'intermediario di misure inibitorie o di provvedimenti specifici, straordinari, ingiuntivi o di crisi;
  - l'attendibilità della rappresentazione della situazione aziendale fornita all'Autorità di Vigilanza;
  - le ipotesi in cui, con un'unica azione od omissione, sia commessa la violazione di diverse disposizioni o più violazioni della medesima disposizione;
- d) i casi di precedenti violazioni in materia assicurativa o antiriciclaggio commesse dal medesimo soggetto;
- e) il pregiudizio arrecato a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il suo ammontare sia determinabile;
- f) l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;

- g) l'attività svolta dai soggetti sottoposti alla procedura sanzionatoria per eliminare o attenuare le conseguenze dell'infrazione;
- h) il grado di responsabilità dei soggetti sottoposti alla procedura sanzionatoria, in relazione agli elementi informativi disponibili (ad es., per quanto riguarda gli esponenti: effettivo assetto dei poteri, condotte concretamente tenute, durata dell'incarico);
- i) il numero delle infrazioni, la loro tipologia, la durata del ritardo o dell'omissione, l'importo della prestazione assicurativa cui si riferisce la violazione, anche ai fini della sanzione da irrogare al complesso delle violazioni di cui agli articoli 311-*quater* e 324-*quinquies* del Codice;
- j) in caso di sanzioni in materia di antiriciclaggio irrogate ai sensi del d.lgs. 231/2007, si considera, inoltre, l'adozione da parte del destinatario della contestazione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, commisurate alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dell'impresa o dell'intermediario assicurativo;
- k) il livello di cooperazione del responsabile della violazione con l'IVASS.

2. Ai fini dell'applicazione alle persone fisiche della sanzione amministrativa dell'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni di cui agli articoli 311-*sexies*, 324-*septies* e 324-*novies* del Codice assume rilievo il ricorrere di una o più delle seguenti circostanze:

- la condotta posta in essere in violazione degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento ha comportato un impatto rilevante sulla tutela degli assicurati e degli aventi diritto a prestazioni assicurative o un grave pregiudizio alla sana e prudente gestione dell'impresa o della società di intermediazione;
- il responsabile ha conseguito, direttamente o indirettamente, un vantaggio dalla violazione;
- al responsabile sono state già applicate con provvedimento esecutivo una o più sanzioni amministrative per violazioni in materia assicurativa commesse dopo l'entrata in vigore delle presenti disposizioni e nei 5 anni precedenti all'irrogazione della nuova sanzione.

3. In materia di antiriciclaggio, nei casi previsti dall'articolo 62, comma 3, del d.lgs. 231/2007, tenuto conto della gravità della violazione accertata, agli esponenti può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione temporanea dallo svolgimento delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le imprese e gli intermediari.

## **CAPO VII**

### **Notifica, pubblicazione e impugnazione del provvedimento**

#### Art. 30

(Comunicazione, notifica e pubblicazione del provvedimento conclusivo)

1. L'IVASS comunica ai destinatari l'archiviazione del procedimento sanzionatorio ovvero notifica, secondo le modalità indicate all'articolo 13, il provvedimento di irrogazione della sanzione anche di natura non pecuniaria. Nel caso di procedimento riguardante gli intermediari, l'IVASS comunica il provvedimento di irrogazione della sanzione anche alle imprese o agli intermediari con cui il destinatario del provvedimento ha in corso incarichi o collaborazioni.
2. Il provvedimento di irrogazione della sanzione è pubblicato per estratto nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS con indicazione dei soggetti sanzionati, delle violazioni accertate, delle disposizioni violate e delle sanzioni applicate. Nel Bollettino e nel sito internet dell'Istituto sono pubblicate per estratto le sentenze dei giudici amministrativi che decidono i ricorsi e i decreti che decidono i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica.
3. L'IVASS può disporre la pubblicazione del provvedimento in forma anonima, il differimento o l'esclusione della stessa ovvero modalità ulteriori di pubblicazione del provvedimento sanzionatorio, ponendo le relative spese a carico del soggetto interessato, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 325-ter del Codice.
4. Ai sensi dell'articolo 66, comma 3, del d.lgs. 231/2007, è previsto il differimento o l'esclusione della pubblicazione del provvedimento di applicazione delle sanzioni di cui al medesimo decreto nel caso in cui la stessa possa comportare rischi per la stabilità dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un'indagine in corso.

#### Art. 31

(Comunicazioni all'AEAP)

1. l'IVASS comunica all'AEAP le sanzioni applicate ai fini dell'assolvimento degli obblighi informativi previsti dall'articolo 325-quater del Codice e dall'articolo 66, comma 4, del d.lgs. 231/2007.

#### Art. 32

(Impugnazione del provvedimento sanzionatorio)

1. Il provvedimento sanzionatorio può essere impugnato ai sensi di legge. La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.

### **CAPO VIII** **Accesso agli atti**

#### Art. 33

(Accesso agli atti del procedimento sanzionatorio)

1. I soggetti sottoposti al procedimento sanzionatorio possono accedere ai documenti del procedimento in base alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Il diritto di accesso, con le limitazioni e le esclusioni previste dalla legge ed avuta anche presente la tutela assicurata dall'ordinamento ai dati personali ed alla riservatezza dei terzi, è riconosciuto esclusivamente ai titolari di interessi diretti, concreti e attuali, corrispondenti a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è chiesto l'accesso. Le richieste di accesso devono essere motivate al fine di consentire in particolare di verificare la sussistenza dei predetti interessi.
3. L'esercizio del diritto di accesso è disciplinato dal regolamento IVASS n. 19 del 15 marzo 2016. Le istanze di accesso sono presentate al Servizio Sanzioni o al Servizio Vigilanza Intermediari, preferibilmente tramite posta elettronica certificata (PEC), con atto distinto rispetto a ogni altro atto presentato nel corso della procedura sanzionatoria. L'istanza deve recare nell'oggetto la dicitura "*Procedimento sanzionatorio a carico di .... Atto di contestazione n. .... del .... – Istanza di accesso a documenti amministrativi*". Nel caso di richiesta di accesso presentata dopo la notifica del provvedimento conclusivo del procedimento, sono riportati, in luogo degli estremi dell'atto di contestazione, quelli del provvedimento medesimo.

## **CAPO IX**

### **Modalità e termini di pagamento della sanzione**

#### **Art. 34**

#### **(Pagamento della sanzione)**

1. Alle sanzioni amministrative pecuniarie non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 riguardante il pagamento in misura ridotta.
2. Il pagamento della sanzione, unitamente alle spese del procedimento, è effettuato, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento per il destinatario residente in Italia. Il termine per il pagamento è di 60 giorni se il destinatario risiede all'estero. Nel provvedimento di irrogazione della sanzione sono indicate le modalità di pagamento.
3. Il destinatario della sanzione comunica all'IVASS – Servizio Sanzioni o Servizio Vigilanza Intermediari – l'avvenuto pagamento nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 mediante l'invio della documentazione probatoria dell'avvenuto pagamento.
4. Decorsi i termini di pagamento di cui al comma 2, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre sono corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e sino alla data del pagamento stesso. In caso di ritardo pari o superiore ad un semestre la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata, ai sensi dell'articolo 27,

comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689, di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'agente della riscossione ovvero, se precedente, sino al giorno di effettivo pagamento. In tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

5. In caso di mancato pagamento della sanzione l'IVASS – Servizio Sanzioni o Servizio Vigilanza Intermediari – avvia la procedura di riscossione coattiva delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette secondo i termini e le modalità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

#### Art. 35

##### (Pagamento rateale della sanzione)

1. Il destinatario della sanzione ha facoltà di richiedere il pagamento rateale della somma dovuta ai sensi dell'articolo 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689, mediante istanza, debitamente motivata e documentata, diretta all'IVASS – Servizio Sanzioni o Servizio Vigilanza Intermediari – da presentare entro i termini di pagamento di cui al comma 2 dell'articolo 34.

2. Nel caso di accoglimento dell'istanza di rateizzazione la relativa comunicazione, trasmessa al destinatario, riporta il numero delle rate nelle quali è ripartita la somma dovuta, l'importo di ciascuna rata comprensivo degli interessi nella misura del tasso legale o della maggiorazione prevista dall'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/1981 e le relative scadenze.

### **CAPO X**

#### **Disposizioni finali**

#### Art. 36

##### (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti sanzionatori avviati in relazione a violazioni commesse dopo l'entrata in vigore del regolamento medesimo.

#### Art. 37

##### (Disposizioni transitorie)

1. Ai procedimenti sanzionatori avviati in relazione a violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei regolamenti IVASS n. 1 e n. 2 dell'8 ottobre 2013.

2. In relazione all'articolo 9, comma 2, il primo arco temporale di riferimento dell'accertamento unitario delle violazioni richiamate nell'articolo 311-*quater*, comma 1, del Codice corrisponde al periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente regolamento ed il 28 febbraio 2019. Per le violazioni richiamate nell'articolo 324-*quinquies*, commi 1 e 6, del Codice il primo arco temporale si riferisce al periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente regolamento ed il 31 dicembre 2018.

3. In relazione all'articolo 10, comma 2, il primo semestre di riferimento dell'accertamento della violazione degli obblighi di comunicazione previsti dal medesimo articolo si riferisce al periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente regolamento ed il 31 dicembre 2018. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento si conclude il semestre di riferimento dell'accertamento della violazione degli obblighi di cui all'articolo 135, comma 2, o all'articolo 154, commi 4 e 5, del Codice soggetti alla sanzione dell'articolo 316 nella formulazione di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 4 agosto 2017, n. 124.

4. L'articolo 11 del regolamento n. 9 del 19 maggio 2015 continua ad applicarsi per le violazioni commesse prima del 1° ottobre 2018.

#### Art. 38

(Modifiche al regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014)

1. All'articolo 1 (Ambito di applicazione) del regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014 il comma 4 è sostituito come segue:

*“4. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai procedimenti sanzionatori avviati dall'IVASS che restano disciplinati da apposito regolamento”.*

#### Art. 39

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul suo sito istituzionale.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2018.

Per il Direttorio integrato  
Il Governatore della Banca d'Italia



Allegato n. 1

FAC-SIMILE LETTERA DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ<sup>2</sup>

All'IVASS  
Servizio Sanzioni  
oppure  
Collegio di garanzia

Oggetto: denominazione dell'impresa o dell'intermediario  
atto di contestazione prot. n. ... del ....

Con la presente comunicazione la/il/i sottoscritta/o/i, consapevole/i delle pene previste dal DPR n. 445 del 2000, attesta/no che il materiale difensivo trasmesso a codesto Istituto ai sensi delle vigenti istruzioni su supporto informatico è identico a quello trasmesso in forma cartacea.

Data

Il legale rappresentante della società

OVVERO

L'intermediario

OVVERO

L'esponente aziendale o il dipendente

Carica<sup>3</sup>

Firma

---

<sup>2</sup> Utilizzare questo allegato per l'invio delle controdeduzioni ai procedimenti sanzionatori indirizzati all'impresa o all'intermediario ovvero all'esponente aziendale o al dipendente.

<sup>3</sup> Indicare la carica sociale ricoperta e le eventuali deleghe; per il personale dipendente, indicare la funzione (ad es. responsabile della conformità, responsabile della redazione dei conti etc.). Per i soggetti non più in carica o non più alle dipendenze dell'impresa o dell'intermediario, indicare la carica/funzione per la quale è stata avviata la procedura sanzionatoria.

## NOZIONE DI FATTURATO

1. Ai fini del presente regolamento, per fatturato si intende:

1.1. per le imprese di assicurazione e di riassicurazione<sup>4</sup>:

- il valore dei premi lordi emessi, che comprendono tutti gli importi incassati o da incassare a titolo di contratti di assicurazione stipulati direttamente da dette imprese o per loro conto, inclusi i premi ceduti ai riassicuratori, previa detrazione delle imposte o tasse parafiscali riscosse sull'importo dei premi o sul relativo volume complessivo. I suddetti contratti di assicurazione includono anche quelli che non rientrano nella definizione di contratto di assicurazione secondo i principi contabili internazionali di riferimento;

1.2. per le società diverse dalle imprese di cui al punto 1.1. e per l'Ufficio centrale italiano:

- il totale del valore della produzione risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio approvato dall'organo competente o comunque l'aggregato pari alla somma degli importi ricavati dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi realizzati dalle società interessate e corrispondenti alle loro normali attività, previa detrazione dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente legate al fatturato;

1.3. per le imprese e le società di cui ai punti 1.1. e 1.2. tenute alla redazione del bilancio consolidato oppure per la persona giuridica controllata da una impresa/società tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il fatturato è di norma il fatturato consolidato annuo dell'ultimo esercizio il cui bilancio consolidato risulta approvato dall'organo competente dell'impresa/società capogruppo.

---

<sup>4</sup> La definizione di fatturato riprende quanto stabilito dall'art. 5, comma 3, lett. b) del Regolamento (CEE) n. 4064/89 (ora Regolamento CE n. 139/2004), relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese. Relativamente a detta nozione è intervenuta una "Comunicazione della Commissione", n. 98/C 66/04, sul calcolo del fatturato che ha ritenuto opportuno fornire i seguenti chiarimenti:

- "premi lordi emessi: somma dei premi incassati (che possono includere i premi di riassicurazione incassati se l'impresa in questione è attiva anche nel settore della riassicurazione). I premi di riassicurazione passiva, ossia tutti gli importi pagati e da pagarsi da parte delle imprese interessate per ottenere la copertura riassicurativa sono già inclusi nei premi lordi emessi secondo la definizione del regolamento;
- ogniqualevolta è utilizzata la parola "premi" (premi lordi, premi netti (incassati), premi di riassicurazione passiva, ecc.) i premi in questione si riferiscono non solo ai nuovi contratti assicurativi sottoscritti durante l'esercizio preso in considerazione, ma anche a tutti i premi connessi a contratti sottoscritti in esercizi precedenti che restano in vigore durante tale periodo".